



995
5783

263
P

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed il particolare l'articolo 42;

VISTO il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, recante disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2018 con il quale il Cons. Carlo Schilardi, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 nell'incarico di Commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al *Titolo VIII* della legge n. 219 del 1981;

VISTA la relazione relativa al periodo 1 dicembre 2017 – 30 novembre 2018, trasmessa con nota 681/CS del 7 dicembre 2018, con la quale il Commissario straordinario dà conto dell'attività svolta e da cui si evince che, nell'anno 2018, gli adempimenti portati a compimento, previsti dal richiamato *Titolo VIII*, hanno consentito all'amministrazione dello Stato di registrare benefici economici per un valore di euro 56.333.964,09, di cui euro 31.695.292,07 derivati da attività di recupero ed euro 24.638.672,02 come conseguenza del favorevole esito di giudizi ordinari;

CONSIDERATO il permanere della necessità di assicurare il proseguimento del lavoro intrapreso al fine di pervenire a risultati sempre più significativi ed evitare pesanti ricadute economiche per l'erario, che deriverebbero da una ripresa del gravoso contenzioso e dei pignoramenti finora faticosamente arginati;

VISTI l'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con i quali si dispone che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, fissato in euro 240.000 annui lordi;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la nota del 19 dicembre 2018, con la quale il Pres. Carlo Schilardi ha fatto presente che nessuna indennità di carica può essergli attribuita per lo svolgimento della sua attività di Commissario straordinario, essendo il suo trattamento economico, a carico della finanza pubblica, prossimo al massimo di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla conferma del Pres. Carlo Schilardi quale Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ristrutturazione di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219, anche per l'anno 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA:

Art. 1

1. Il Pres. Carlo Schilardi, è confermato, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ristrutturazione di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2

1. Al Pres. Carlo Schilardi, per lo svolgimento delle attività di Commissario straordinario connesse al programma di ristrutturazione di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219, non spetta alcun compenso, se non, esclusivamente, il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché le spese di viaggio dal luogo di residenza, connesse all'espletamento della funzione di Commissario straordinario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, comunque, per un importo non superiore ad euro 10.000,00 annui.

2. Gli oneri derivanti dal presente decreto graveranno sui fondi disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 10 8 MAR. 2019

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
 (Giancarlo Giorgetti)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 SEGRETARIATO GENERALE
 UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
 DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
 VISTO E ANNOTATO AL N. 1059/2019
 ROMA 18.3.2019
 IL REVISORE

2

Seppi

IL DIRIGENTE